

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2399-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica nella seduta del 17 gennaio 1963*

*modificato dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Trasporti, Poste e telecomunicazioni, Marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 23 gennaio 1963  
(V. Stampato n. 4485)*

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

(FANFANI)

**di concerto col Ministro del Bilancio**

(LA MALFA)

**col Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

**e col Ministro dei Trasporti**

(MATTARELLA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 24 gennaio 1963*

---

Attribuzione di un assegno temporaneo al personale  
dell'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato

---

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Art. 1.**

Al personale dell'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1963, un assegno temporaneo, nelle misure mensili lorde indicate nella unita tabella. Per i coefficienti di stipendio non contemplati nella tabella vale la misura indicata nella tabella stessa per il coefficiente immediatamente inferiore.

**Art. 2.**

L'assegno temporaneo di cui al precedente articolo:

a) è ridotto, nella stessa proporzione, in tutti i casi di riduzione dello stipendio, paga o retribuzione, ed è sospeso nei casi di sospensione delle competenze stesse;

b) è ridotto, in proporzione, nei casi in cui le prestazioni del personale siano ridotte rispetto all'orario normale;

c) non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennità di licenziamento, nè va considerato per la determinazione della gratificazione a titolo della tredicesima mensilità e di qualsiasi altro emolumento, a qualunque titolo, commisurato allo stipendio, paga o retribuzione;

d) non comporta il riassorbimento degli assegni personali pensionabili o non pensionabili eventualmente in godimento;

e) è soggetto alle sole ritenute erariali.

In caso di cumulo d'impieghi consentito dalle norme in vigore, non può percepirsi più di un assegno temporaneo.

**Art. 3.**

A decorrere dal 1° gennaio 1963, ai fini della determinazione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192, del trattamento economico spettante al personale operaio ed

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Art. 1.**

*Identico.*

**Art. 2.**

*Identico.*

**Art. 3.**

A decorrere dal 1° gennaio 1963, ai fini della determinazione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192, del trattamento economico spettante al personale operaio ed

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

impiegatizio che presta la propria opera all'Azienda delle ferrovie dello Stato in forza dell'articolo 4 del decreto medesimo, vengono considerati lo stipendio o la paga base del personale di ruolo della predetta Azienda e l'assegno temporaneo dovuto in applicazione della presente legge. La paga base tabellare del contratto di lavoro della categoria da assumere agli stessi fini per il raffronto di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192, deve essere aumentata dei miglioramenti retributivi conseguiti a qualsiasi titolo, dopo il 1° luglio 1962, dai dipendenti dalle imprese appaltatrici, nei corrispondenti settori privati.

L'incremento di retribuzione derivante dall'applicazione del precedente comma non è soggetto ad alcun gravame contributivo di qualunque natura, nè entra a far parte della retribuzione nella determinazione dei vari istituti contrattuali.

Art. 4.

All'onere di lire 20.500.000.000 recato dalla presente legge per l'esercizio 1962-63, si provvede per lire 10.000.000.000 mediante sovvenzione straordinaria del Tesoro a carico di una aliquota delle disponibilità nette di cui al primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio dello Stato per l'esercizio suddetto e per la differenza con il maggior gettito derivante dall'aumento delle tariffe ferroviarie.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni allo stato di previsione del Ministero del tesoro e al bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

impiegatizio che presta la propria opera all'Azienda delle ferrovie dello Stato in forza dell'articolo 4 del decreto medesimo, nonchè ai dipendenti delle imprese appaltatrici di mezzi ed opere per conto della stessa Azienda delle ferrovie dello Stato, vengono considerati lo stipendio o la paga base del personale di ruolo della predetta Azienda e l'assegno temporaneo dovuto in applicazione della presente legge. La paga base tabellare del contratto di lavoro della categoria da assumere agli stessi fini per il raffronto di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192, deve essere aumentata dei miglioramenti retributivi conseguiti a qualsiasi titolo, dopo il 1° luglio 1962, dai dipendenti dalle imprese appaltatrici, nei corrispondenti settori privati.

*Identico.*

Art. 4.

All'onere di lire 20.500.000.000 recato dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1962-1963, si provvede per lire 10.000.000.000 mediante sovvenzione straordinaria del Tesoro a carico del capitolo 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso e per la differenza con il maggior gettito derivante dall'aumento delle tariffe ferroviarie.

*Identico.*

Art. 5.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

ASSEGNO TEMPORANEO SPETTANTE DAL 1° GENNAIO 1963  
AL PERSONALE CIVILE DIPENDENTE DALL'AMMINISTRAZIONE  
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Coefficienti di stipendio	Qualifiche	Misure mensili lorde dell'assegno
970	Direttore Generale	75.000
900	Vice Direttori Generali	70.000
	Direttori Centrali di 1 <sup>a</sup> cl.	70.000
	Direttori Compartimentali di 1 <sup>a</sup> cl.	70.000
	Direttori Centrali	70.000
	Direttori Compartimentali	70.000
670	Ispettori Capi superiori	52.000
500	Ispettori Capi	39.000
402	Ispettori principali	36.500
	Segretari superiori di 1 <sup>a</sup> cl.	36.500
	Segretari tecnici superiori di 1 <sup>a</sup> cl.	36.500
	Revisori superiori di 1 <sup>a</sup> cl.	36.500
	Capi stazione sovrintendenti	36.500
	Capi gestione sovrintendenti	36.500
	Capi deposito sovrintendenti	36.500
	Capi tecnici sovrintendenti	36.500
	Comandanti di 1 <sup>a</sup> cl.	36.500
	Direttori di macchina	36.500
357	Capi stazione superiori	32.500
	Capi gestione superiori	32.500
	Capi deposito superiori	32.500
	Capi tecnici superiori	32.500
	Interpreti superiori	32.500
	Comandanti	32.500
	Direttore di macchina	32.500
342	Ispettori di 1 <sup>a</sup> cl.	31.000
	Segretari superiori	31.000
	Segretari tecnici superiori	31.000
	Revisori superiori	31.000
311	Capi stazione principali	28.000
	Capi gestione principali	28.000
	Capi telegrafisti principali	28.000
	Interpreti principali	28.000
	Capi personale viaggiante superiori	29.000
	Capi deposito principali	28.000
	Capi tecnici principali	28.000
303	Controllori viaggianti superiori	28.000
292	Capi stazione di 1 <sup>a</sup> cl. a. p.	27.000
	Capi gestione di 1 <sup>a</sup> cl. a. p.	27.000
	Interpreti di 1 <sup>a</sup> cl. a. p.	27.000
	Capi personale viaggiante principali	28.000

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

**ASSEGNO TEMPORANEO SPETTANTE DAL 1° GENNAIO 1963  
AL PERSONALE CIVILE DIPENDENTE DALL'AMMINISTRAZIONE  
DELLE FERROVIE DELLO STATO**

*Identica.*

## LEGISLATURA III - 1958-63 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Coefficienti di stipendio	Qualifiche	Misure mensili lorde dell'assegno
	Capi deposito di 1 <sup>a</sup> cl. a. p.	27.000
	Capi tecnici di 1 <sup>a</sup> cl. a. p.	27.000
	Ufficiali navali di 1 <sup>a</sup> cl.	27.000
	Ufficiali macchinisti di 1 <sup>a</sup> cl.	27.000
289	Ispettori	27.000
285	Segretari capi	26.500
	Coadiutori capi	26.500
	Segretari tecnici capi	26.500
	Coadiutori tecnici capi	26.500
	Revisori capi	26.500
	Applicati capi	23.000
	Applicati tecnici capi	23.000
284	Controllori viaggianti principali	27.000
260	Capi stazione di 1 <sup>a</sup> cl.	25.500
	Capi gestione di 1 <sup>a</sup> cl.	25.500
	Capi telegrafisti di 1 <sup>a</sup> cl.	25.500
	Interpreti di 1 <sup>a</sup> cl.	25.500
	Capi personale viaggiante di 1 <sup>a</sup> cl.	25.500
	Capi deposito di 1 <sup>a</sup> cl.	25.500
	Capi tecnici di 1 <sup>a</sup> cl.	25.500
	Ufficiali navali	25.500
	Ufficiali macchinisti	25.500
254	Controllori viaggianti di 1 <sup>a</sup> cl.	25.000
250	Capi deposito	25.000
241	Macchinisti di 1 <sup>a</sup> cl.	25.000
240	Segretari principali	23.000
	Coadiutori principali	23.000
	Segretari tecnici principali	23.000
	Coadiutori tecnici principali	23.000
	Revisori principali	23.000
	Applicati principali	19.000
	Applicati tecnici principali	19.000
	Applicati principali stenodattilografi	19.000
238	Capi personale viaggiante	22.000
234	Capi stazione di 3 <sup>a</sup> cl. a. p.	22.000
	Capi stazione	22.000
	Capi gestione	22.000
	Capi telegrafisti	22.000
	Interpreti	22.000
	Controllori viaggianti	22.000
	Sorveglianti principali della linea	22.500
	Capi tecnici	22.000
	Primi nostromi	22.000
	Capi motoristi	22.000
	Capi elettricisti	22.000
226	Macchinisti	22.500
223	Capi treno di 1 <sup>a</sup> cl.	22.000
219	Secondi nostromi	20.500

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati.*)

*Identica.*

## LEGISLATURA III - 1958-63 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Coefficienti di stipendio	Qualifiche	Misure mensili lorde dell'assegno
	Motoristi di 1 <sup>a</sup> cl.	20.500
	Elettricisti di 1 <sup>a</sup> cl.	20.500
213	Segretari	20.500
	Coadiutori	20.500
	Segretari tecnici	20.500
	Coadiutori tecnici	20.500
	Applicati	16.500
	Applicati tecnici	16.500
	Applicati stenodattilografi	16.500
210	Capi treno	21.000
	Sorveglianti della linea	21.000
	Sottocapi tecnici a. p.	20.500
207	Assistenti principali di stazione	19.000
	Macchinisti T.M.	20.000
199	Verificatori	20.000
197	Aiuto macchinisti	19.500
	Operai specializzati	20.000
	Carpentieri di 1 <sup>a</sup> cl.	19.000
	Motoristi	19.000
	Elettricisti	19.000
194	Aiutanti a. p.	18.500
	Alunni d'ordine a. p.	18.500
	Conduttori principali a. p.	18.500
190	Conduttori	18.000
188	Manovratori capi	19.000
	Deviatori capi	19.000
185	Assistenti di stazione	16.500
	Capi squadra manovratori	18.000
184	Aiutanti	16.000
	Infermieri di 1 <sup>a</sup> cl.	16.000
	Assistenti viaggianti	16.000
	Aiuto macchinisti T.M.	16.000
	Carpentieri	16.000
	Marinai scelti	16.000
	Fuochisti a. p.	16.000
183	Operai qualificati di 1 <sup>a</sup> cl.	18.000
181	Capi squadra deviatori	17.000
180	Aiuto applicati	16.000
	Aiuto applicati tecnici	16.000
	Aiuto applicati stenodattilografi	16.000
	Manovratori	17.000
	Frenatori	15.500
	Marinai	15.500
177	Capi squadra della linea	18.000
176	Capi squadra manovali	16.000
174	Commessi a. p.	15.000
	Uscieri capi	15.000

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

*Identica.*

## LEGISLATURA III - 1958-63 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Coefficienti di stipendio	Qualifiche	Misure mensili lorde dell'assegno
	Infermieri	15.000
173	Ausiliari di stazione	15.000
	Deviatori	16.000
	Operai qualificati	17.000
170	Operai dell'armamento	16.000
166	Aiutanti operai a. p.	15.000
164	Cantonieri	14.000
	Guardiani a. p.	14.000
	Manovali	13.000
163	Uscieri	12.500
	Carbonai	12.500
159	Inservienti	11.000

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

*Identica.*